Tribunale Ordinario di ROMA

Sezione GIP—GUP Ufficio 30 Giudice: Valerio Savio

tel. Cancelleria: 06.38792033—2192 PEC : gip_01.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it

PEC per deposito atti: depositoattipenali1.tribunale.roma@giustiziacert.it

proc.to n. [redacted] reg.gen. notizie reato Procura Repubblica Tribunale Roma
proc.to n. [redacted] reg.gen. Ufficio GIP-GUP Tribunale Roma

sent. n. sent. [redacted] Ufficio GIP—GUP *irrevocabile dal giorno_____*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il G.U.P.---TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA,

in persona del Giudice Valerio SAVIO,

all'udienza preliminare del giorno **17.3.2023** ha deliberato la seguente

SENTENZA ex art. 425 c.p.p.

pubblicandola mediante lettura del dispositivo , in ordine all'imputazione formulata dal Pubblico Ministero nei confronti del seguente

IMPUTATO

[redacted]

--- persona identificata con tali generalità a mezzo patente di guida categoria B rilasciata da [redacted]

--- con domicilio dichiarato [redacted]

--- difeso di fiducia dagli Avv.ti Elisabetta MICELI

IMPUTAZIONE

reato di cui all'art. 640 c.p. perché, con artifici e raggiri consistenti nell'attestare falsamente di dedicarsi all'accudimento della familiare affetta da invalidità al 100% [redacted], essendo nella condizione di fruire dei benefici previsti dalla legge 104 / 1992, inducendo in errore l'amministrazione, si procurava l'ingiusto profitto costituito dal godimento di permessi retribuiti per motivi di cura , pur utilizzandoli per tutt'altro scopo (attività di svago) , con corrispondente danno patrimoniale a carico dell'amministrazione (per non essersi mai recato presso la [redacted] per l'attestato accudimento);
in Roma, tra il gennaio [redacted] ed il settembre [redacted]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per il P.M.: disporsi il rinvio a giudizio dell'imputato
per la Parte Civile: disporsi il rinvio a giudizio dell'imputato
per la Difesa: non doversi procedere , anche ai sensi dell'art. 425 comma 3 c.p.p., perché il fatto non sussiste

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 425 c.p.p., il G.U.P. ad esito dell'udienza preliminare deve pronunciare **sentenza di proscioglimento** non solo **"se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita",** non solo "**se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa**" (non punibilità "per qualsiasi causa" che consente quindi anche il proscioglimento ex art. 425 cpp per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131 bis c.p. , v. Cass. V Sez. Pen. 11.2.2016 n. 21409), ma altresì , secondo la "norma di chiusura" di cui al comma 3 di tale disposizione, **"anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna".**

Pur dovendosi dare a tale parametro di "chiusura" , a tale "prognosi diagnostica", un contenuto coerente sul piano sistematico ad un processo in cui anche dopo il D.L.vo 150 / 2022 la decisione di cui al decreto ex art. 429 cpp al termine dell'udienza preliminare non può essere intesa come frutto di cognizione piena come per la sentenze ad esito di giudizio abbreviato né come fondata su un anticipato accertamento di responsabilità penale, ed in cui quindi tale decisione resta di natura meramente processuale e non può essere intesa come fondata sulla cognizione piena propria delle sentenze ad esito di giudizio abbreviato né come fondata su un anticipato accertamento di responsabilità penale **(** perché decisione sempre strumentale alla prospettiva di un dibattimento che , ad esito dell'acquisizione in contraddittorio delle prove, continua a essere finalizzato al superamento di ogni "ragionevole dubbio sulla responsabilità della persona imputata" e continua a prevedere come fisiologica la possibilità di una assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp per "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova), **dovendosi tener conto che tale nuova *regola di giudizio* richiede però secondo ogni evidenza una valutazione di merito più pregnante** di quella della mera idoneità degli elementi a carico a rendere "sostenibile l'accusa in giudizio" e "utile e necessario" il

dibattimento (di cui al previgente testo dell'art. 425 comma 3 cpp), **e non potendosi quindi non tener conto , nel contesto di tale vicenda normativa, della giurisprudenza consolidatasi sul previgente art. 425 cpp (** nonché inevitabilmente altresì della giurisprudenza del pari stratificatasi sui "gravi indizi" che ex art. 273 c.p.p possono sorreggere l'applicazione di misure cautelari personali), **deve ritenersi , a voler stabilire un *parametro generale,* che la "ragionevole previsione di condanna" sussista ,** e ad esito dell'udienza preliminare imponga la "prosecuzione del giudizio", solo quando indagini preliminari che possano essere ritenute complete (anche perché integrate dagli esiti delle eventuali indagini difensive o comunque dai dati forniti dalla Difesa e/o dagli accertamenti disposti d'iniziativa dal GIP ex art. 409 comma 4 cpp e/o dal G.U.P. ex artt. 421 bis e 422 cpp) abbiano consentito di raccogliere **un insieme di elementi probatori a carico che** – pur salva la verifica dibattimentale in contraddittorio necessaria ad escludere ogni "ragionevole dubbio" in ordine alla responsabilità penale (533 comma 1 cpp **) -- sia tuttavia valutabile già allo stato degli atti come di solida ed obiettiva consistenza**, tale appunto da far prevedere **un'alta e concreta probabilità di un futuro giudizio di responsabilità fondato in ipotesi anche solo su di essi: ciò, sul piano processuale** (per il fatto di essere elementi probatori ancorati agli esiti delle indagini e della udienza preliminare e quindi a ciò che può dirsi già acquisito e non a ciò che è solo futuribile o meramente ipotetica acquisizione dibattimentale, e per il fatto di essere elementi probatori idonei a consolidarsi nel contraddittorio dibattimentale secondo le regole del *giusto processo* e a divenire così "prove" utilizzabili ai fini della decisione , v. 526 c.p.), **e sul piano sostanziale** per la loro idoneità, in una valutazione di insieme e non parcellizzata, a provare con chiarezza , secondo corrette induzioni, i fatti di cui in imputazione e la loro ascrivibilità alla persona imputata, per la loro gravità, concordanza ed univocità , per l'assenza di dati di fatto di segno contrario con essi chiaramente incompatibili , e per la loro già evidente potenzialità di resistere al contraddittorio ed a possibili diverse conclusioni in ordine alla loro capacità rappresentativa.

Su tali premesse in ordine alla consistenza che devono avere gli elementi di prova per potersi disporre "la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento", ritiene questo Ufficio come nel caso sussistano i presupposti per un proscioglimento ex art. 425 cpp .

Nella sintesi consentita dall'art. 426 comma 1 lettera d) c.p.p. laddove ritiene sufficiente una esposizione "sommaria" dei motivi su cui la decisione è fondata , è dato infatti di rilevare come dagli atti risulti quanto segue:

--- che il procedimento prendeva le mosse , in modo singolare per questa tipologia di vicende e di reato, dall'esposto di una familiare del denunciato: [redacted] rappresentando di essere la figlia di [redacted] ([redacted]), denunciava infatti il [redacted] di usufruire dei permessi ex lege 104 / 1992 dal 2009 e pur tuttavia di non essersi mai occupata dell'assistenza dell'anziana signora ([redacted] all'epoca dell'esposto), accusa che ribadiva nelle sue s.i.t. del [redacted]

--- che pur in una eccessivamente sintetica escussione, [redacted] nelle sue s.i.t. del [redacted] dichiarava con chiarezza "non mi ha mai prestato assistenza, né quando vivevo con suo padre a Roma né tantomeno da quando vivo ad Ardea con mia figlia";

--- che accertamenti presso l'INPS consentivano di accertare che l'attuale imputato è stato delegato a fornire assistenza *ex lege* 104 cit. al [redacted] con decorrenza dal [redacted] e alla [redacted];

--- che sempre l'INPS trasmetteva l'elenco completo dei giorni di assenza dal lavoro per fruizione dei permessi riconosciuti all'imputato senza però alcuna indicazione tra quelli fruiti per assistere [redacted] e quelli utilizzati per fornire assistenza a suo padre .

Un quadro, in cui, tanto più tenendo conto che una sentenza di condanna deve essere fondata sulla prova della responsabilità della persona imputata "al di là di ogni ragionevole dubbio" e che la stessa deve essere assolta ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. anche quando tale prova è solo "insufficiente" o "contraddittoria", l'insieme di tali dati è chiaramente sin d'ora valutabile come del tutto insufficiente a fondare una "ragionevole previsione di condanna": ciò, pur in presenza di un principio di prova, nell'impossibilità , atteso il suo decesso, di avere in dibattimento da [redacted] una più analitica rappresentazione dei fatti e dei periodi in cui , vivendo con la figlia, sarebbe mancata la parallela assistenza di [redacted], poi per l'assenza di indicazioni dell'INPS circa i giorni di permesso specificamente utilizzati per l'assistenza alla sola [redacted] e per la totale assenza di prova delle denunciate "vacanze" con cui i permessi sarebbero stati utilizzati (fatto da [redacted] attestato come acquisito peraltro non direttamente ma dalla "[redacted]"), e infine per la complessiva vaghezza della denuncia, anche nelle s.i.t. di [redacted], su tempi e modi dell'assistenza (assistenza non riducibile alla attestata assenza di visite a domicilio, in un dato periodo) e per ultimo per la non disponibilità di fonti dichiarative "terze" rispetto alle vicende familiari e ai sentimenti coinvolti.

Segue a tali considerazioni l'adottato dispositivo.

p.q.m., il G.U.P.---Tribunale Ordinario di Roma , visti gli artt. 424-425 comma 3 c.p.p. ,

1) dichiara non luogo a procedersi nei confronti di [redacted] in ordine al reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste;

2) termine di giorni trenta per il deposito della motivazione , ai sensi dell'art. 424 comma 4 c.p.p.

il Giudice per l'udienza preliminare
(Valerio SAVIO)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, li 17/4/23

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Manuela Silvia Isabella